

LPI allargata: no al peculato per il medico che trattiene somme "percentualmente insignificanti"

SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE - SESTA SEZIONE PENALE – DELL'1.4.2020, N.11003

Maria Raffaella Biasin, *Responsabile regionale Dirigenza Sanitaria Veneto*

Un dirigente medico è stato ritenuto responsabile del reato di peculato sia dal Tribunale che dalla Corte d'Appello per essersi appropriato di somme di denaro (di importo oscillante fra i 50,00 e i 200,00 euro) non fatturate e direttamente ricevute da alcune pazienti per le sue prestazioni professionali, omettendone il versamento nelle casse dell'azienda sanitaria sebbene avesse concordato con detto Presidio ospedaliero lo svolgimento di attività libero professionale in intramoenia in forma "allargata", consentita dall'art. 72, comma 7, della legge n. 448 del 1998.

Avverso la suindicata decisione il predetto dirigente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi della motivazione in punto di accertamento degli elementi costitutivi della penale responsabilità sotto il profilo dell'elemento psicologico, atteso che le risultanze dell'istruttoria dibattimentale hanno dimostrato che solo in tre casi, a fronte di circa seicento interventi, si sarebbe verificata la condotta di ritenzione di somme di denaro per un valore complessivo pari alla somma di trecento euro.

La Suprema Cassazione, evidenziato che la Corte d'Appello non ha compiutamente esaminato in sede di gravame le ragioni di doglianza prospettate con riguardo la configurabilità dell'elemento psicologico del reato. Il ricorrente aveva infatti dedotto l'occasionalità della condotta allegando il fatto che, a fronte del volume complessivo dei casi esaminati, l'omissione del versamento dei compensi percepiti nell'intero ed assai esteso lasso temporale preso in considerazione corrisponde in termini percentuali alla misura del solo 0,50% dei casi trattati.

Ad avviso della Cassazione la correlativa deduzione di occasionalità della condotta delittuosa poggiava sul rilievo che, essendosi in presenza di una mera negligenza, avrebbe dovuto essere esclusa la stessa coscienza e volontà della condotta appropriativa dell'altrui denaro, tenuto conto dell'esiguità delle somme di denaro non versate.

Sulla base delle suesposte considerazioni, conclusivamente, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto imporsi l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, affinché la Corte d'Appello, nella piena libertà del relativo apprezzamento di merito, provveda ad eliminare il vizio motivazionale sopra rilevato.

Con sentenza dell'1.4.2020 n. 11003 la Suprema Corte di Cassazione – Sesta sezione penale – ha quindi annullato la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello.